

Prot. 22/PRIM

Roncoferraro, 27/05/2018

A tutti i docenti della scuola primaria

Oggetto: riflessioni in merito alle operazioni di scrutinio finale alla scuola primaria

In vista delle imminenti operazioni di scrutinio finale, ritengo opportuno richiamare l'attenzione sulle novità normative introdotte dal D.Lgs.62/2017 e sulle loro modalità di applicazione.

Relativamente all'ammissione alla classe successiva nella **scuola primaria**, il D.Lgs.62/2017 specifica che:

*1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.***

*2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.***

*3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta **all'unanimità**, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva **solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.***

Sottolineo il cambio di paradigma che è avvenuto nella normativa: rimane immutata la possibilità di non ammettere alla classe successiva gli alunni, con decisione assunta all'unanimità e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, ma **viene legittimata l'ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.** Ciò in ragione della funzione formativa e orientativa della valutazione e dell'attenzione che deve essere rivolta al processo formativo e al percorso di miglioramento dell'alunno, sostenendo la motivazione allo studio e valorizzando i livelli raggiunti anche se minimali; non a caso, nella nuova scheda di valutazione si chiede esplicitamente ai docenti una "*descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto*".

Questo cambio di paradigma non rappresenta semplicisticamente un invito alla scuola a non bocciare, come da più parti è stato affermato, ma costituisce un **richiamo ai docenti ad una più esplicita assunzione delle proprie responsabilità all'interno del processo formativo di ogni alunno**

Il Collegio dei docenti del nostro istituto, nella seduta dello scorso 14 marzo 2018, assumendosi la sua parte di responsabilità, ha condiviso ed esplicitato i criteri per la non ammissione alla classe successiva che prevedono:

- *Confronto con la famiglia sull'opportunità del trattenimento;*
- *In presenza di **quattro o più insufficienze** il team docente si riserva di valutare la non ammissione alla classe successiva anche prendendo in considerazione gli altri criteri di seguito elencati:*
 - ***mancanza di progressi** rispetto alla situazione di partenza e scarso sviluppo degli apprendimenti;*
 - *considerazione del numero delle assenze;*
 - *permanenza di risultati negativi **anche a seguito delle attività di recupero** organizzate dalla scuola;*
 - *impossibilità per l'alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell'anno in corso **nell'anno scolastico successivo**, alla luce di un'attenta valutazione delle sue capacità, attitudini e delle lacune progresse;*
 - *valutazione preventiva della classe che può eventualmente accogliere l'alunno.*

Proprio perchè per legge ogni alunno è ammesso alla classe successiva, ogni docente del team, in sede di scrutinio, prima di arrivare alla decisione di non ammissione, dovrà analogamente assumersi la sua parte di responsabilità ed effettuare una serie di valutazioni e riflessioni sul proprio operato, riconducibili alle seguenti domande:

- c'è l'unanimità del team docente?
- c'è stato un confronto con la famiglia sulla situazione dell'alunno?
- ci sono almeno quattro insufficienze?
- c'è stata un'evoluzione rispetto alla situazione di partenza? si intravede la possibilità di un'evoluzione?
- come è stata la frequenza? ci sono state assenze frequenti e/o prolungate?
- sono state messe in atto strategie di recupero? con quale esito? sono state opportunamente documentate?
- si possono prevedere ulteriori strategie di recupero che consentano all'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi minimi nel corso dell'anno successivo?
- si può prevedere un proficuo inserimento, sia dal punto di vista didattico che relazionale, in una classe diversa da quella di appartenenza?

Solo a fronte di tutte queste considerazioni si potrà configurare in maniera legittima quella situazione di "eccezionalità" richiesta dalla normativa per la non ammissione e tale "eccezionalità" dovrà essere opportunamente esplicitata in maniera dettagliata nel verbale delle operazioni di scrutinio. Ricordo, infatti, che, qualora dovesse esserci un ricorso, il verbale costituisce uno dei documenti fondamentali per la valutazione della fondatezza del ricorso stesso.

Confido in un'attenta riflessione e in un accurato lavoro da parte di ogni team docente, affinché le operazioni di scrutinio finale si svolgano nel pieno rispetto della normativa e, soprattutto, di una adeguata crescita personale e culturale di ogni alunno.

Il dirigente scolastico reggente

Cristina Patria

Image not found or type unknown



Help

Per effettuare la dichiarazione premere il pulsante [Invia] posto alla fine del documento. Il sistema registra il nome del dichiarante, la data dell'operazione, la qualifica, la sede di servizio e il contenuto della dichiarazione effettuata ([informazioni privacy](#)).

Allegati:

Allegati riservati:

Inviato da silla.battistello il Sab, 26/05/2018 - 13:58

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxx" - xxxxxxxx, x 00000 xxxxxx (xxxxxx) Italy - C.F. 00000000000-
C.M. XXXX0000X
